

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GEMMA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) RABITTI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SIRENA PIETRO

Nella seduta del 28/01/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

I ricorrenti hanno affermato che:

- sono coniugati;
- nel 2001, il marito avrebbe costituito una società a responsabilità limitata, la quale avrebbe ottenuto dalla banca resistente una linea di credito;
- quest'ultima sarebbe stata garantita mediante una fideiussione di entrambi i coniugi ricorrenti;
- nel 2013, la società di cui si è detto sarebbe stata messa in liquidazione e ai ricorrenti sarebbe stato intimato il pagamento del loro debito di fideiussori;
- nel marzo del 2014, sul conto corrente di cui i ricorrenti sono titolari presso la banca resistente, sarebbe stata accreditata la somma di € 3.000,00 mediante un bonifico, disposto da alcuni loro parenti affinché provvedessero al pagamento delle rate di un prestito personale;

- la banca resistente avrebbe girocontato invece tale importo sul conto corrente della società per la quale i coniugi ricorrenti avevano prestato la fideiussione, ritenendo sussistenti i presupposti della compensazione legale.

Ciò posto, il ricorrente ha chiesto che:

- sia accertata l'illegittimità del comportamento tenuto dalla banca resistente.

La banca ha resistito al ricorso, affermando che:

- la clausola di cui all'art. 18 del contratto di conto corrente bancario stipulato dai ricorrenti prevederebbe espressamente quanto segue: *«Quando tra il Cliente e la Banca esistono più rapporti di conto, deposito o di altro genere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge»*;
- nel caso di specie, sarebbero sussistiti i presupposti della compensazione legale di cui all'art. 1243 c.c., trattandosi di crediti certi, liquidi ed esigibili;
- i ricorrenti sarebbero stati tempestivamente informati dell'operazione contestata di giroconto e della sua causale;
- la pretesa destinazione della somma che era stata accreditata sul conto corrente dei ricorrenti sarebbe irrilevante ai fini del presente giudizio.

Ciò posto, la banca resistente ha chiesto che:

- il ricorso sia rigettato, perché infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

La clausola di cui all'art. 18 del contratto di conto corrente stipulato tra le parti (e allegato alle controdeduzioni come doc. 8), dopo aver stabilito (al paragrafo 2) che *«al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c., senza necessità di pronuncia giudiziale di insolvenza, la Banca ha [...] il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili»*, espressamente aggiunge (al paragrafo 5) che tale facoltà di compensazione è esclusa *«se il Cliente è consumatore»*.

Nel caso di specie, non è stato specificamente contestato dalla banca resistente che la ricorrente abbia prestato la fideiussione di cui si è detto quale coniuge del ricorrente, senza partecipare all'attività imprenditoriale esercitata dalla società debitrice, né rivestire comunque la qualità di sua socia o amministratrice.

Secondo le precedenti decisioni di questo Arbitro, pertanto, *«la ricorrente deve qualificarsi come "consumatore" e non come c.d. "professionista di riflesso", pur avendo prestato fideiussione in favore di soggetto [...] imprenditore»* (Collegio di Roma, decisione n. 4658 del 2014, e già decisione n. 4109 del 2013).

A ciò consegue che alla ricorrente è applicabile la già richiamata clausola di cui all'art. 18, paragrafo 5, del contratto stipulato tra le parti, la quale espressamente esclude che, in mancanza dei requisiti di cui all'art. 1243, 1° comma, c.c., la banca resistente possa avvalersi della compensazione.

Si precisa che, secondo quanto deciso da Trib. Milano, sez. II, 29 settembre 2005, n. 10502, *«in base al combinato disposto di cui all'art. 1854 e 1298, 2° comma, c.c., in assenza di prova contraria, gli intestatari del conto corrente sono considerati creditori solidali della banca e le rispettive quote si presumono uguali»*

Mancando una prova contraria, si deve ritenere pertanto che la quota di spettanza della ricorrente fosse pari alla metà della somma di € 3.000,00, accreditata sul conto corrente cointestato con il ricorrente presso la banca resistente.

Nei limiti dell'importo di € 1.500,00, questo Arbitro accerta pertanto l'illegittimità del comportamento tenuto dalla banca resistente nei confronti della ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione nei confronti della ricorrente.

Rigetta il ricorso nei confronti del ricorrente.

Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA